



AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e ss.mm.ii.

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE

N° 137/21 del 23/12/2021

Oggetto: CONVENZIONE TRA REGIONE TOSCANA, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE, DSU TOSCANA, COMUNE DI FIRENZE, AUTOLINEE TOSCANES SPA PER UN SISTEMA DI ACCESSO A TARIFFA AGEVOLATA AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NELL'AREA URBANA DI FIRENZE PER GLI STUDENTI UNIVERSITARI NELL'ATENEO FIORENTINO. A.A. 2021/2022: ANTICIPAZIONE RISORSE VERSO UNIFI

Servizio proponente: 70.3 BENEFICI E INTERVENTI MONETARI FI

IL DIRETTORE

- Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n.32 "*Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro*", come modificata dalla Legge Regionale 19 maggio 2008, n.26 e in particolare l'articolo 10 della L.R. n.32/2002, come modificato dall'articolo 2 della L.R. n.26/2008, che prevede l'istituzione, a far data dal 1° luglio 2008, dell'Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n.47/R recante "*Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n.32*", e ss.mm.ii;
- Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 244 del 4 marzo 2019, con la quale si approva il Regolamento organizzativo dell'Azienda;
- Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 10/19 del 29 marzo 2019 con la quale si prende atto della Delibera di cui sopra, procedendo all'adozione definitiva del Regolamento organizzativo;
- Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 67 del 5 ottobre 2018 con la quale viene conferito l'incarico di Direttore dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario;
- Richiamata la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 68/21 del 11 novembre 2021, con la quale si approva la Convenzione tra Regione Toscana, DSU Toscana, Università di Firenze, Comune di Firenze e Autolinee Toscane spa, per l'anno accademico 2021/2022 recante "*Convenzione tra Regione Toscana, Università degli Studi di Firenze, DSU Toscana, Comune di Firenze Autolinee Toscane spa per un sistema di tariffa agevolata al trasporto pubblico locale nell'area urbana di Firenze per gli studenti universitari nell'ateneo fiorentino. a.a. 2021/2022 . approvazione e ratifica sottoscrizione*";
- Preso e dato atto che la Convenzione sopra richiamata stabilisce:

o al punto 7.1, relativamente alla copertura degli oneri di esecuzione complessivamente pari ad € 2.680.000,00, che l'ARDSU Toscana trasferisca risorse all'Università di Firenze nella misura massima di € 500.000,00 in qualità di contributo per i "casi di esonero dal contributo di compartecipazione" di cui al punto 7.3;

o al punto 7.3, tra le altre, che l'onere dell'esonero dal contributo economico di compartecipazione dei Beneficiari:

- "A.1" (studenti vincitori e idonei nella graduatoria della borsa di studio dell'ARDSU) e "A.3" (studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap o con un'invalidità pari o superiore al 66%) sarà a carico di ARDSU;
- "attivi e regolari" che abbiano presentato la dichiarazione ISEE con un valore non superiore a 15.000,00 euro saranno per parte a carico di ARDSU, nei limiti massimi del residuo budget disponibile, e per parte a carico dell'Università.

o al punto 7.3 stabilisce inoltre che "*Qualora l'importo derivante dalla somma:*

- *del gettito dei contributi volontari pagati dagli studenti;*
- *del contributo di ARDSU a copertura delle casistiche "A.1" e "A.3";*
- *delle risorse proprie messe a disposizione dall'Università di cui all'art.7, punto 1 "Oneri per l'esecuzione della convenzione", lettera b) (pari a 500.000 euro);*

non sia sufficiente a garantire copertura agli oneri per l'esecuzione della presente convenzione (quantificati in 2.680.000 euro), ARDSU contribuirà alla copertura degli

"attivi regolari" con livelli di ISEE non superiori a 15.000 euro di cui al punto 3 precedente, entro i limiti del budget (previsto dalla DGR 700 del 05/07/2021) che residua dopo la copertura delle casistiche "A.1" e "A.3". Eventuali ulteriori risorse finanziarie che si rendessero necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'esecuzione della presente convenzione, quantificati in 2.680.000 euro, resteranno a carico dell'Università di Firenze";

- Dato atto che la Convenzione al punto 7.4 concernente le modalità di trasferimento delle risorse all'Università ed eventuale modalità di "conguaglio" prevede: *"ARDSU trasferirà all'Università degli Studi di Firenze quale anticipazione la somma massima complessiva possibile prevista a suo carico (cinquecentomila euro), omnicomprensivi, secondo le seguenti modalità:- il 40%, pari a 200.000,00 euro (duecentomila euro/00) non oltre i 15 giorni successivi alla sottoscrizione della presente Convenzione; - il restante 60%, pari a 300.000,00 euro (trecentomila euro/00) entro il 15 dicembre 2021";*
- Preso e dato atto che la Convenzione sempre al punto 7.4 prevede: *"Avvenute le immatricolazioni e iscrizioni, laddove la somma tra:
- il gettito della contribuzione volontaria degli studenti (di cui all'art. 7, punto 1, lett. a);
- le risorse proprie messe a disposizione dall'Università (di cui all'art. 7, punto 1, lett. b)
- le risorse anticipate da ARDSU (pari a 500mila euro);
risultasse maggiore di 2.680.000,00 euro, l'Università ritrasferirà la somma eccedente ad ARDSU al netto di quota parte delle spese sostenute per la distribuzione delle carte dall'Università.";*
- Preso e dato atto, altresì, che sempre al punto 7.4, la Convenzione stabilisce che i criteri per determinare e quantificare la quota parte delle spese e la determinazione dell'eventuale "conguaglio" saranno oggetto di separati accordi tra l'Università e ARDSU, nonché che tale eventuale conguaglio debba essere realizzato entro e non oltre il 31 Maggio 2022;
- Visto il Decreto Legislativo n. 68 del 29 marzo 2012 recante "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6";
- Visto il D.I. n. 798/2017 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del MEF "fabbisogni finanziari regionali e nuovi criteri di riparto del FIS";
- Preso e dato atto che le risorse da trasferire all'Università in forza della Convenzione approvata con deliberazione n.68/21 finalizzate ai casi di esonero dal contributo agli oneri di compartecipazione per i vincitori e idonei nella graduatoria della borsa di studio dell'ARDSU saranno prelevate dalla quota di riparto del Fondo Integrativo statale e saranno pertanto soggette alla relativa rendicontazione;
- Preso e dato atto altresì che le risorse da trasferire all'Università in forza della Convenzione approvata con deliberazione n. 68/21 finalizzate ai casi di esonero dal contributo agli oneri di compartecipazione per gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap o con un'invalidità pari o superiore al 66% e agli studenti - "attivi e regolari negli studi" che, abbiano presentato la dichiarazione ISEE con un valore massimo di 15.000 euro saranno prelevati dai trasferimenti regionali vincolati all'erogazione di borse di studio e per l'erogazione di servizi ed interventi per gli studenti universitari;
- Dato atto che il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, giusto mandato conferito dallo stesso CdA con la delibera n. 68/21, in data 23 novembre 2021

ha provveduto a sottoscrivere digitalmente la Convenzione più volte richiamata ed oggetto del presente provvedimento;

DISPONE

1. di dare mandato al Servizio Gestione Risorse Economico-Finanziarie di procedere prontamente, per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate, al versamento dell'anticipazione pari a € 200.000,00 a favore dell'Università degli Studi di Firenze;
2. di dare mandato al Servizio Gestione Risorse Economico-Finanziarie di procedere per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate, al versamento della seconda tranches di anticipazione pari a € 300.000,00 a favore dell'Università degli Studi di Firenze al netto di conguaglio per a.a. 2019/2020 a favore di Ardsu e risultante da rendicontazione finale degli oneri di esecuzione;
3. di prendere e dare atto che l'ammontare delle risorse trasferite di cui al punto 1 e 2 del presente dispositivo, pari ad € 500.000,00, sarà imputato sul conto economico 2022, conto 70481.I servizi aggiuntivi a Studenti, cdc FI2002 Interventi Monetari Firenze, in coerenza con il principio contabile adottato in Azienda di imputazione dei ricavi e costi relativi a Borse di Studio e Servizi Aggiuntivi sul secondo anno dell'a.a. di riferimento;
4. di prelevare dalla quota di riparto del Fondo Integrativo statale, che sarà assegnata dalla Regione Toscana, le risorse da trasferire all'Università in forza della Convenzione approvata con deliberazione n. 68/21 finalizzate ai casi di esonero dal contributo agli oneri di compartecipazione per i vincitori e idonei nella graduatoria della borsa di studio dell'ARDSU;
5. di prelevare dai trasferimenti regionali vincolati all'erogazione di borse di studio e per l'erogazione di servizi ed interventi per gli studenti universitari, che saranno assegnati dalla Regione Toscana per l'a.a. 2021/2022, le risorse da trasferire all'Università in forza della Convenzione approvata con deliberazione n. 68/21 finalizzate ai casi di esonero dal contributo agli oneri di compartecipazione per gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap o con un'invaldità pari o superiore al 66% e agli studenti - *"attivi e regolari negli studi"* che, abbiano presentato la dichiarazione ISEE con un valore massimo di 15.000 euro;
6. di procedere con proprio provvedimento alla rendicontazione degli oneri di esecuzione dalla Convenzione la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 68/21 a seguito del recepimento da parte dell'Università delle informazioni necessarie alla verifica di quanto disciplinato dal punto *"7.4 Modalità di trasferimento di risorse all'Università ed eventuale "conguaglio"*;
7. di trasmettere il seguente provvedimento al Settore Diritto allo Studio Universitario e Sostegno alla Ricerca, Direzione Cultura e Ricerca della Regione Toscana per opportuna conoscenza e competenza;
8. di assicurare la pubblicità integrale dell'atto mediante la pubblicazione sull'Albo online dell'Azienda.

Il Direttore f.f.
Dott. Enrico Carpitelli
(firmato digitalmente*)